

# Messaggio

numero  
**8599**

data  
9 luglio 2025

competenza  
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

## **Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 18 settembre 2019 nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari "Aggiornamento delle competenze della Commissione di ricorso sulla magistratura - Modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria" e controprogetto**

Signor Presidente,  
signore deputate e signori deputati,

con riferimento all'iniziativa parlamentare in epigrafe concernente le competenze della Commissione di ricorso sulla magistratura, esprimiamo le seguenti considerazioni.

### **I. OGGETTO**

L'iniziativa parlamentare del 18 settembre 2019 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari pone l'accento sul ruolo della Commissione di ricorso sulla magistratura, che oltre a essere l'autorità di ricorso contro le decisioni del Consiglio della magistratura, è competente a dirimere i ricorsi contro le decisioni in materia di personale rese dal Tribunale di appello, dal Ministero pubblico e dalle altre Magistrature permanenti in qualità di autorità di nomina. A mente degli iniziativaisti questa soluzione non è ottimale, poiché potrebbe condurre all'istituzione di prassi differenti tra la Commissione e il Tribunale cantonale amministrativo (di seguito TRAM), il quale è l'autorità di ricorso ordinaria per i dipendenti dello Stato. Di conseguenza è formulata una proposta di attribuire parte di tali competenze al TRAM, costituendo al contempo all'interno del medesimo tribunale di un'autorità di ricorso interna, con funzionamento analogo a quello di una Camera.

### **II. ISTORIATO**

Con decisione del 17 aprile 2012, il Gran Consiglio ha approvato la revisione parziale della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (di seguito: LORD), che comprendeva altresì l'inserimento nella legge del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti quali autorità di nomina per i loro dipendenti (cfr. Messaggi governativi n. 6463/6463A del 22 febbraio 2011 e del 24 gennaio 2012). Una disposizione esplicitata nell'articolo 2 capoverso 1 lettera c LORD, che ha portato all'abrogazione del precedente articolo che assegnava al Tribunale di appello, al Ministero pubblico e alle altre Magistrature permanenti la competenza di esprimere *un preavviso di assunzione, di principio vincolante, all'attenzione del Consiglio di Stato in qualità di autorità di nomina*, dunque competente per vigilare sulla conformità delle decisioni ai regolamenti e alle direttive inerenti alla gestione del personale.

L'imprescindibile collaborazione fra Autorità giudiziarie, Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e servizi centrali dell'Amministrazione cantonale vigente fino ad allora, sulla base di una prassi ben consolidata, avrebbe dovuto lasciare spazio a una

completa autonomia amministrativa in ambito di gestione del personale delle Magistrature permanenti. Comportando tuttavia il nuovo articolo 2 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 LORD alcune conseguenze pratiche, attinenti in modo particolare alla dotazione di personale delle singole magistrature, alla gestione delle procedure, all'emanazione di direttive generali valide anche per il personale delle Autorità giudiziarie o ancora alla necessaria collaborazione fra queste autorità e la Divisione della giustizia e la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia in particolare, il 6 luglio 2012 il Consiglio di Stato ha decretato che l'entrata in vigore degli articoli 2 capoverso 1 lettera c e 66 capoverso 2 LORD sarebbe stata fissata in un tempo successivo (BU 2012 309).

Il 23 gennaio 2013, il Governo ha quindi presentato un ulteriore Messaggio governativo teso a regolamentare il conferimento della competenza di nomina alle Magistrature permanenti (cfr. Messaggio governativo n. 6735 del 23 gennaio 2013). Nello specifico, è stato sancito che la dotazione del personale del Potere giudiziario è fissata dall'autorità giudiziaria *“d'intesa con il Consiglio di Stato”* (cfr. art 1 cpv. 2 LORD); inoltre, è stato esplicitato che le *“autorità giudiziarie devono attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato”* e, segnatamente, che *“il Consiglio della magistratura vigila sull'osservanza di quest'obbligo”* (cfr. art. 17a cpv. 2 LORD). Con decisione del 7 maggio 2013, il Legislatore ha approvato queste ulteriori modifiche, con le nuove norme in materia di competenza di nomina delle Magistrature permanenti entrate formalmente in vigore il 1° agosto 2013 (BU 2013 317).

L'attribuzione alla Magistratura della competenza di nominare i propri dipendenti comporta, di riflesso, la responsabilità di adottare tutte le decisioni nei diversi ambiti previsti dalla legge che riguardano i dipendenti, come ad esempio infliggere sanzioni disciplinari o pronunciare lo scioglimento ordinario o immediato del rapporto d'impiego. Tenuto conto che contro queste decisioni è data facoltà di ricorso e che per i collaboratori nominati dal Consiglio di Stato, la LORD designa quale autorità di ricorso il TRAM, vi era la necessità di trovare una soluzione ricorsuale alternativa per i dipendenti nominati dalla Magistratura, in particolare per i dipendenti del Tribunale di appello (poiché il TRAM costituisce una delle camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello). In considerazione delle citate ragioni di opportunità e di incompatibilità, il Consiglio di Stato ha proposto con il Messaggio n. 6463 del 22 febbraio 2011 di attribuire tale competenza alla Commissione di ricorso sulla magistratura (organo previsto dall'art. 85a della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, di seguito LOG). Il Parlamento ha approvato questa proposta con decisione del 17 aprile 2012. La modifica all'articolo 66 capoverso 2 LORD, dopo aver subito un'ulteriore modifica in relazione a un altro aggiornamento legislativo, è dipoi entrata definitivamente in vigore il 1° marzo 2014 (BU 2013 472).

### III. PROBLEMATICHE LEGATE AL CAMBIAMENTO DI IMPOSTAZIONE

#### 1. Potenziale disparità di trattamento

Il fatto di conferire alle Magistrature permanenti l'autorità di nomina dei propri collaboratori aveva quale scopo quello di rafforzare in maniera più estesa il principio della separazione dei poteri, caposaldo del nostro Stato di diritto, conferendo così autonomia formale in ambito di nomine alle Autorità giudiziarie. Un'autonomia che, oltre ad essere già garantita in passato, visto il preavviso di principio vincolante dell'Autorità giudiziaria interessata, a

livello pratico ha inizialmente palesato un'eterogeneità di applicazione delle norme relative alla gestione del personale da parte delle differenti Autorità giudiziarie, ciò che ha generato alcune disfunzioni, dovute al fatto che molte Autorità giudiziarie non erano avvezze alle procedure in vigore in ambito di personale, considerato che in passato si avvalevano del supporto esclusivo della Divisione della giustizia coadiuvata dai servizi centrali dell'Amministrazione cantonale. Accanto a ciò, si sono pure manifestate situazioni, che – seppur circoscritte – hanno creato di fatto delle disparità di trattamento tra il personale della Magistratura e gli altri collaboratori dell'Amministrazione cantonale. Pur non essendo la regola, la sussistenza di interpretazioni differenti dei regolamenti, delle direttive e delle prassi in materia di personale – sia per quanto riguarda le assunzioni (in ispecie nella definizione del salario iniziale a livello di classi e aumenti), sia dal profilo degli avanzamenti di carriera, rivalutazioni, ecc. – non giova all'affidabilità dell'intero sistema di ordinamento degli impiegati dello Stato. Con l'attuale sistema, occorre precisare che né la Sezione delle risorse umane della Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia, né la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni, possono esercitare alcun veto formale in presenza di discostamenti delle normative sul personale.

## **2. Procedure interne condivise tra il Consiglio di Stato e la Magistratura**

A fronte delle dinamiche sovraesposte, già nel corso dell'autunno 2016 si era svolto un incontro tra il Consiglio di Stato e il Consiglio della magistratura, teso a chiarire le problematiche riscontrate dal punto di vista operativo così come a ricercare una soluzione che permettesse il mantenimento della dovuta uniformità procedurale delle nomine e la parità di trattamento nell'ambito della gestione delle risorse umane. Il dialogo intervenuto tra Potere esecutivo e Potere giudiziario ha quindi permesso di concordare le procedure interne da seguire nell'ambito della gestione del personale della Magistratura, che, sintetizzando, prevedono, contestualmente alle decisioni relative al personale della Magistratura, il coinvolgimento puntuale della Sezione delle risorse umane e della Divisione della giustizia, in modo da espletare un controllo – prettamente formale e amministrativo, senza in alcun modo entrare nel merito – delle decisioni in questo campo.

## **3. Problematiche legate alla competenza della Commissione di ricorso sulla magistratura**

Giusta l'articolo 85a LOG, la Commissione di ricorso sulla magistratura è competente a statuire su ricorsi contro le sentenze del Consiglio della magistratura. Questa competenza può essere definita come mansione originaria della Commissione. Con le modifiche legislative di cui già si è detto, alla Commissione di ricorso della magistratura sono pure state attribuite le competenze circa le contestazioni relative al rapporto d'impiego nei casi in cui le autorità di nomina, e quindi l'autorità che esprime le decisioni in materia di personale, sono il Tribunale di appello, il Ministero pubblico e le altre Magistrature permanenti (art. 66 LORD).

Nell'ambito del Rapporto della magistratura 2018, la Commissione di ricorso della magistratura ha indicato che nel corso dell'anno era stata tematizzata la questione delle proprie competenze, sottolineando come tutti i membri concordassero sul fatto che la Commissione dovesse avere solo le competenze originarie, ossia solo i ricorsi contro le decisioni del Consiglio della magistratura. A mente della Commissione, la competenza relativa ai dipendenti pubblici attivi in uffici giudiziari avrebbe dovuto essere attribuita al

TRAM, in un'ottica di parità di trattamento. Questa indicazione è stata ribadita anche negli anni successivi, evidenziando il rischio di divergenze con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo nella medesima materia (cfr. Rapporto annuale della Commissione di ricorso sulla magistratura 2023). Rischio effettivamente concretizzatosi in due situazioni, dove la Commissione di ricorso non ha ritenuto la giurisprudenza del TRAM.

#### **IV. BILANCIO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE DA PARTE DELLA MAGISTRATURA E DELLA COMMISSIONE DI RICORSO SULLA MAGISTRATURA**

A oltre dieci anni di distanza dall'entrata in vigore delle modifiche della LORD e dall'introduzione delle procedure interne a cui attenersi nell'ambito della gestione del personale delle Magistrature permanenti, si può tracciare il seguente bilancio.

In termini generali, le procedure interne introdotte per uniformare e ottimizzare i processi sono state perlopiù recepite dalle Autorità giudiziarie, tuttavia in alcune occasioni puntuali vi sono delle divergenze interpretative importanti da parte di talune Autorità giudiziarie che causano e hanno causato un'evidente disparità di trattamento tra i dipendenti nominati dalla Magistratura e quelli nominati dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Parlamento. Concretamente si sono tuttavia verificati dei casi in cui in alcune decisioni di nomina di un dipendente della Magistratura, ad esempio nella definizione del salario iniziale, non sono state rispettate le normative vigenti. In alcuni casi le Magistrature permanenti hanno proceduto a promozioni in funzioni superiori senza alcuna modifica di compiti e responsabilità per rapporto alla funzione iniziale. Si è altresì assistito, in un'occasione, alla concessione di un congedo pagato di lunga durata, non supportato dalle basi legali vigenti. Queste fattispecie hanno manifestato delle disfunzioni amministrative la cui correzione ha implicato un notevole onere burocratico nonché hanno aperto delle questioni di competenza concernenti il principio della separazione tra i due Poteri dello Stato. Inoltre, benché sollecitato in merito giusta l'articolo 17a capoverso 2 LORD il Consiglio della magistratura, competente per vigilare sull'osservanza dell'obbligo del rispetto del regolamento e delle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato, non è intervenuto sui casi concreti per ripristinare delle situazioni conformi alle normative definite dal Consiglio di Stato. Queste decine di casi non giustificano ancora a mente del Governo una modifica delle normative attuali. Inoltre, la formazione accresciuta alle normative in ambito di personale dei Segretari generali del Ministero pubblico e del Tribunale di appello, come pure dei Presidenti delle Magistrature permanenti e l'esperienza accumulata negli anni, permette di concludere che con la collaborazione accresciuta tra Magistratura e Servizi dello Stato, situazioni simili non dovrebbero ripetersi.

Quanto alla Commissione di ricorso sulla magistratura, competente per le decisioni su ricorso in ambito del personale della Magistratura dal 2014, emerge dai Rendiconti annuali di attività che nel 2020 sono stati decisi 6 ricorsi in materia di dipendenti pubblici, 2 nel 2021, 2 nel 2022, 4 nel 2023 e 5 nel 2024. La maggior parte di essi hanno trattato il tema della classificazione salariale, ma anche il riconoscimento delle ore straordinarie, tematiche la cui decisione si è discostata in perlomeno due occasioni in maniera importante dalla giurisprudenza resa dal TRAM, causando di fatto una crassa disparità di trattamento, situazioni delle quali il Consiglio di Stato ha dovuto prendere atto, non potendo intervenire formalmente per correggere la situazione. Situazioni che a mente del Governo

non devono ripetersi, da qui la formulazione del controprogetto all'iniziativa qui in discussione.

## **V. POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E CONTROPROGETTO**

### **1. Posizione del Consiglio di Stato**

Il Governo condivide di principio la proposta dell'iniziativa parlamentare elaborata in parola tendente a modificare le competenze della Commissione di ricorso sulla Magistratura, limitando le stesse a quanto originariamente previsto, vale a dire ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio della magistratura. Condivisa è altresì la proposta di attribuire la competenza al TRAM in materia di ricorsi in ambito di dipendenti nominati dalla Magistratura. L'Esecutivo dissente invece con la soluzione proposta nell'atto parlamentare legata alla problematica concernente la competenza del TRAM, che costituisce una delle Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello, nel caso di ricorsi presentati dal personale nominato dallo stesso Tribunale di appello. Gli iniziativaisti propongono la costituzione nel medesimo TRAM di un'autorità di ricorso interna, che funzioni analogamente a una Camera. I motivi per i quali a mente dello scrivente Consiglio la summenzionata proposta deve essere avversata sono, da un lato, che la costituzione di una nuova Camera all'interno del Tribunale di appello necessiterebbe di modificare anche la Legge sull'organizzazione giudiziaria, benché la questione afferisca principalmente all'ordinamento degli impiegati dello Stato, e, dall'altro lato, che i Magistrati che sarebbero chiamati a esprimersi in materia di personale sarebbero comunque giudici nominati in seno al Tribunale di appello e dunque appartenenti alla medesima Magistratura permanente competente per la nomina del personale che presenta ricorso. In questo senso, sarebbe solo parzialmente possibile ovviare al potenziale rischio di conflitto di interesse.

### **2. Controprogetto**

Fatta propria da parte del Consiglio di Stato la necessità – condivisa dalla Commissione medesima ed evidenziata anche dall'iniziativa parlamentare elaborata in parola – di modificare l'attuale configurazione per cui la Commissione di ricorso sulla magistratura è chiamata a pronunciarsi quale autorità di ricorso sulle decisioni prese dalla Magistratura in materia di personale in quanto autorità di nomina, il Governo, sulla scorta delle soluzioni adottate a livello federale, propone che il TRAM funga, come per tutti gli altri dipendenti dell'Amministrazione cantonale, da autorità di ricorso per il personale della Magistratura.

Per quanto attiene invece il personale operante al Tribunale di appello, in considerazione dell'inopportunità e potenziale conflitto di interessi del Tribunale cantonale amministrativo, l'Esecutivo propone la costituzione di una Commissione di ricorso designata dal Parlamento, composta da un presidente, due membri e due supplenti selezionati tra i membri delle Autorità giudiziarie non appartenenti al Tribunale di appello. Questo assetto – che si rifà alla composizione della Commissione di ricorso sulla magistratura – permette di garantire che nessun membro del Tribunale di appello sia chiamato a giudicare questioni in materia di personale nominato in seno allo stesso Tribunale di appello, evitando ogni eventuale possibilità che i giudici da cui, almeno indirettamente, dipende il funzionario debbano essere chiamati a giudicare sui ricorsi presentati da collaboratrici o collaboratori del Tribunale di appello. La composizione proposta, di un presidente, due membri e due supplenti, permette di garantire che la Commissione possa giudicare nella composizione



a tre membri anche in caso di eventuali ricuse. I Magistrati che compongono la Commissione possono essere selezionati tra tutti i Magistrati delle Autorità giudiziarie non appartenenti al Tribunale di appello (quindi non solo i Presidenti delle Magistrature permanenti), in questo modo si garantisce la selezione tra un numero sufficiente di Magistrati.

A titolo di esempio, ma contestuale a un sistema di autonomia amministrativa e finanziaria dei Tribunali federali non paragonabile al Canton Ticino, si segnala che la Confederazione ha adottato una soluzione simile a quella qui proposta, in effetti l'articolo 36 della Legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers, RS 172.220.1) sancisce che le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, precisando tuttavia che i ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una Commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino e che i ricorsi contro decisioni rese dal Tribunale penale federale in materia di personale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale e viceversa.

Il Consiglio di Stato ritiene che in questo modo venga dato seguito a quanto postulato dall'atto parlamentare in oggetto, con l'unica differenza che la nuova Commissione di ricorso non sarà costituita all'interno del Tribunale di appello per evidenti ragioni di opportunità, bensì da altri rappresentanti della Magistratura, esterni all'organizzazione del Tribunale di appello, per modo che si escluda qualsiasi rischio di pre-implicazione dei magistrati chiamati a decidere. La variante proposta permette, come peraltro fatto a livello federale, di ancorare le competenze e la composizione della Commissione di ricorso direttamente nella LORD, senza dover procedere a una modifica della LOG. Infine, a mente del Governo, le ulteriori modifiche a leggi specifiche proposte con l'iniziativa parlamentare del 18 settembre 2019 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari non sono necessarie.

Nel concreto, il Consiglio di Stato propone di modificare l'articolo 66 capoversi 1, 2 e 3 LORD come segue.

**Art. 66**

*<sup>1</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.*

*<sup>2</sup>Contro le decisioni del Tribunale di appello è dato ricorso alla Commissione di ricorso del personale del Tribunale di appello composta di un presidente, due membri e due supplenti eletti dal Gran Consiglio tra i membri delle Autorità giudiziarie non appartenenti al Tribunale di appello. Sono applicabili le norme sulla ricusazione e sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.*

*<sup>3</sup>Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Ministero pubblico o delle altre Magistrature permanenti. Il ricorso alla Commissione di ricorso del personale del Tribunale di appello è dato anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Tribunale di appello.*

Quanto alla composizione della Commissione di ricorso del personale del Tribunale di appello si precisa che per membri delle Autorità giudiziarie non appartenenti al Tribunale di appello, si intende tutti i Magistrati con funzioni dirigenziali (e quindi con competenze in ambito di gestione del personale e relative procedure) e meglio: Procuratore generale, Presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, Presidente della Pretura penale, Presidente dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Pretori e per il Distretto di Lugano, il Presidente della Pretura, Magistrato dei minorenni.

## VI. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

### 1. Esito

Una precedente versione del presente progetto è stata sottoposta in consultazione il 17 gennaio 2024 alla Commissione di ricorso sulla magistratura, al Consiglio della magistratura e a tutte le Magistrature permanenti del Canton Ticino. Essa proponeva, in linea con l'iniziativa parlamentare elaborata, di trasferire la competenza quale autorità di ricorso dalla Commissione di ricorso sulla magistratura al TRAM, discostandosi tuttavia dalla proposta contenuta nell'atto parlamentare per quanto attiene alla domanda a sapere a quale Autorità attribuire la competenza di autorità di ricorso sulle decisioni prese dal Tribunale di appello in materia di personale in quanto autorità di nomina. In tal senso la proposta iniziale prevedeva di attribuire tale competenza a un'apposita commissione, composta da tre Presidenti di Autorità giudiziarie non appartenenti al Tribunale di appello, un rappresentante della Divisione della giustizia e un rappresentante della Sezione delle risorse umane, designata dal Consiglio di Stato e ratificata dal Gran Consiglio. Nell'ambito della procedura di consultazione la proposta è stata sostanzialmente accolta con favore, tuttavia sono state sollevate critiche in merito alla composizione della suddetta Commissione, segnatamente per quanto attiene alla presenza di rappresentanti non giudiziari dell'Amministrazione cantonale. Le osservazioni emerse nel contesto della procedura di consultazione sono state integralmente recepite nel presente rapporto e la proposta di adeguamento dell'articolo 66 LORD è stata di conseguenza adeguata. La versione precedente, oltre a ridefinire le competenze della Commissione di ricorso sulla magistratura, proponeva altresì, nell'ottica di garantire l'uniformità procedurale della nomina e l'uguaglianza di trattamento ai dipendenti dello Stato, un adeguamento dell'articolo 17a LORD tendente a inserire, attraverso un preavviso vincolante del Consiglio di Stato, un controllo formale e amministrativo *ex ante* da parte dei servizi dell'Amministrazione cantonale contestualmente alle decisioni della Magistratura in ambito di risorse umane. Nell'ambito della procedura di consultazione, rispetto a tale proposta le Magistrature permanenti hanno tendenzialmente manifestato parere negativo. In particolare è stato indicato che la modifica legislativa non si giustifica poiché la stessa avrebbe limitato l'autonomia delle Autorità giudiziarie in ambito di assunzione e gestione del personale, a fronte di solo puntuali incomprensioni a livello di nomine. Le osservazioni emerse nel contesto della procedura di consultazione sono state integralmente recepite e la ventilata proposta di modifica è stata abbandonata.

In data 17 maggio 2025 si è quindi proceduto a una seconda consultazione della presente proposta legislativa alla Magistratura, rispetto alla quale, nelle risposte pervenute, non sono state formulate particolari osservazioni. Ricordando che uno degli obiettivi della modifica dell'articolo 66 LORD consiste nell'evitare il rischio dell'istaurarsi di prassi

differenti in materia di personale, il Tribunale di appello e il Tribunale d'espropriazione hanno fatto notare come la soluzione qui proposta non risolva appieno questa tematica.

## **2. Posizione del Governo**

Lo scrivente Consiglio ha preso atto del sostanziale riscontro positivo delle Autorità giudiziarie alla modifica legislativa qui postulata. Rispetto alle osservazioni formulate dal Tribunale di appello e dal Tribunale di espropriazione, il Governo è dell'avviso che la presente soluzione migliori notevolmente la situazione attuale, riducendo il numero di potenziali situazioni di conflitto di prassi, e che rappresenti un compromesso equilibrato tra l'obiettivo di evitare prassi discordanti da un lato e quello di scongiurare potenziali situazioni di conflitto d'interesse dall'altro lato. Convinzione peraltro rafforzata dal fatto che anche il Tribunale di appello nella sua presa posizione ha indicato come la proposta di modifica sia condivisibile.

## **VII. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Il tema del presente messaggio non è di rilevanza particolare per rapporto alle Linee direttive e non ha un impatto a livello del Piano finanziario del Cantone.

## **VIII. CONSEGUENZE FINANZIARIE E IN MATERIA DI RISORSE UMANE**

La modifica legislativa qui in discussione non ha un impatto finanziario diretto. A livello di risorse umane non vi è un impatto diretto, tuttavia la modifica è atta a garantire e migliorare la parità di trattamento degli impiegati dello Stato in materia di ricorso.

## **IX. IMPATTO SUI COMUNI**

La presente modifica legislativa non comporta oneri a carico delle Autorità comunali.

## **VIII. IMPATTO AMBIENTALE**

L'impatto ambientale derivante dalla modifica legislativa qui postulata è nullo.

## **IX. CONCLUSIONE**

Per le considerazioni suesposte, si invita il Parlamento a respingere l'iniziativa parlamentare nella forma elaborata del 18 settembre 2019 per la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) e l'aggiornamento delle competenze della Commissione di ricorso sulla magistratura presentata dalla deputata Lara Filippini e cofirmatari e ad accettare il controprogetto qui proposto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi  
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri



Messaggio n. 8599 del 9 luglio 2025

Disegno di

**Legge**  
**sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti**  
**(LORD)**  
modifica del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8599 del 9 luglio 2025,

decreta:

**I**

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è modificata come segue:

**Art. 66 cpv. 1, 2 e 3**

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Tribunale di appello è dato ricorso alla Commissione di ricorso del personale del Tribunale di appello composta di un presidente, due membri e due supplenti eletti dal Gran Consiglio tra i membri di autorità giudiziarie non appartenenti al Tribunale di appello. Sono applicabili le norme sulla ricusazione e sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

<sup>3</sup>Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Ministero pubblico o delle altre Magistrature permanenti. Il ricorso alla Commissione di ricorso del personale del Tribunale di appello è dato anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Tribunale di appello.

**II**

**Norma transitoria all'articolo 66**

La Commissione di ricorso sulla magistratura resta competente, fino alla loro conclusione, per i procedimenti già pendenti dinanzi ad essa al momento dell'entrata in vigore della presente modifica legislativa.

**III**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.